

OGGETTO: **LA LEGGE DI BILANCIO 2020**

Sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019, n. 304, è stata pubblicata la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160).

Nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali sono contenute nell’art. 1, che si compone di 884 commi.

DEDUCIBILITÀ IMU – commi 4 e 5

Per il 2019 l’IMU è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, per gli immobili strumentali, nella **misura del 50%**.

Dal periodo di imposta 2020, la deducibilità IMU passerà al:

- **60%**, per il **2020 e 2021**;
- **100%, a regime, dal periodo 2022.**

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

Viene portata a regime la **riduzione** dal 15% **al 10%** dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione di abitazioni pattuito dalle parti.

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA/SISMA BONUS – commi 70 e 176

Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “**sisma bonus**”);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.

Resta la possibilità di richiedere lo “**sconto in fattura**” in luogo della detrazione fiscale spettante, **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.**

CREDITO DI IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI - comma 118

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è stato introdotto uno specifico **credito d’imposta** ai fini dell’imposta sul reddito, per le **spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.**

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

È prorogata alle spese sostenute **fino al 31.12.2020** la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la **detrazione spetta nella misura del 65%** per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

È **prorogata**, con riferimento alle spese sostenute **fino al 31.12.2020**, la **detrazione IRPEF del 50%** per gli **interventi volti al recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)

E' **prorogato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019**.

PROROGA “SPORT BONUS” – commi da 177 a 180

È **prorogato per il 2020 il credito d'imposta, c.d. “sport bonus”**, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che:

- il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
 - alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui;

le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

È ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

Non c'è stata la **proroga del super / iper ammortamento**, ma dal **2020** è previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che:

- fino al 31.12.2020;
ovvero
- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Misura del credito spettante

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

- **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0" per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento), il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

- **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "industria 4.0" per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

- **Altri beni**

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione degli investimenti, con la precisazione che qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%).

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**.

Per taluni investimenti è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale, con previsione che per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA' INNOVATIVE
commi da 198 a 208

È **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Attività e spese agevolabili

Attività	Spese
Ricerca e sviluppo Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.	• Spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; • quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il
Innovazione tecnologica Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività: • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in	

generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; • per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; • per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.	personale impiegato nella specifica attività; • solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
Innovazione tecnologica Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campioni.	• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; • spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

Misura del credito d'imposta spettante

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;

- il beneficio **spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta**, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata **rilasciata l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di **un revisore legale / società di revisione**.

Per **le imprese non obbligate alla revisione legale**, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

"BONUS FORMAZIONE 4.0" – commi da 210 a 217

Il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **aumentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;
- **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, **sono escluse** dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*.

“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224

È stata introdotta la **nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”**, pari al **90% delle spese documentate e sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

La detrazione spettante **va ripartita in 10 quote annuali** di pari importo. La norma non prevede un limite massimo di spesa.

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È previsto il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. “Sabatini – ter”**, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.

RIPRISTINO ACE – comma 287

Già dal periodo di imposta 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE; conseguenza di ciò è quella per cui il beneficio dell'ACE *“opera in regime di continuità temporale”*: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in altre parole, l'ACE viene ripristinata con effetti già dal 2019, non prevedendo, pertanto, nessuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione.

L'agevolazione si applica con le consolidate regole previste nell'art. 1 del DL 201/2011 e nel DM 3.8.2017.

L'effetto dell'agevolazione risulta, però, compresso, posto che il **coefficiente di remunerazione** viene **ridotto all'1,3%**.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290

È stato introdotto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia

che **effettuano “abituamente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.**

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI – comma 300

Viene **prorogato al 2020 il credito d’imposta** sulle spese sostenute dalle PMI per la **partecipazione a fiere internazionali.**

In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d’imposta:

- alle imprese esistenti alla data dell’1.1.2019;
- per i periodi d’imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

SPESE VETERINARIE – comma 361

E’ previsto **l’aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

Dall’1.1.2020 è prevista la **rimodulazione delle detrazioni fiscali per oneri in base al reddito** del contribuente, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, così come segue:

- **intero importo** della spesa sostenuta, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000;**
- per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e **€ 120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000.**

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Si tratta, ad esempio, di spese veterinarie, spese universitarie, spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Sono esclusi dalla parametrizzazione e, pertanto, la detrazione **spetta comunque per l’intero importo** a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

- gli **interessi passivi** su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
- le **spese sanitarie.**

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.** Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla

base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per il 2021)

“SUGAR TAX” – commi da 661 a 676

È istituita **un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate**.

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Disposizioni attuative e decorrenza

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un apposito decreto del MEF, da pubblicare in G.U. entro il mese di agosto 2020.

La disciplina ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del suddetto decreto (**dall'1.10.2020**, ipotizzando la pubblicazione del decreto nel mese di agosto 2020).

Si rinvia l'approfondimento dell'argomento all'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Dall'1.1.2020 **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei), in precedenza € 5,29, **aumentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

Viene invece mantenuto il limite di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai **cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

REVISIONE WEB TAX – comma 678

È stata **rivista** la disciplina della **c.d. “web tax”**, applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Le disposizioni in materia di web tax **sono applicabili dall’1.1.2020** (la decorrenza, quindi, non è più collegata all’emanazione di uno specifico Decreto attuativo).

La **verifica dei ricavi per l’applicabilità della web tax** va annualmente effettuata con riferimento ai volumi realizzati nell’**anno precedente**.

Servizi non considerati digitali

Sono specificatamente individuati i seguenti **servizi che non sono considerati digitali**, con conseguente **esclusione dalla web tax**:

- **fornitura diretta** di beni / servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- **fornitura** di beni / servizi **ordinati attraverso il sito web** del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- **messa a disposizione di un’interfaccia digitale** utilizzata per gestire, in generale, sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione per assicurare la sicurezza / qualità / trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- **cessione di dati** da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
- **svolgimento delle attività di organizzazione / gestione di piattaforme telematiche** per lo scambio di energia elettrica / gas / certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Determinazione e versamento imposta dovuta

Sono state apportate modifiche in merito alla determinazione dell’imposta dovuta e alla periodicità di versamento. In particolare:

- l’imposta è determinata applicando l’aliquota del **3% ai ricavi realizzati in ciascun anno** (in precedenza, in ciascun trimestre);
- il **versamento** dell’imposta va effettuato **entro il 16.2 dell’anno successivo** a quello di riferimento (in precedenza entro il mese successivo a ciascun trimestre). La **dichiarazione** annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati va presentata **entro il 31.3** dell’anno successivo.

TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI FISCALI – commi 679 e 680

È previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa a tutti gli oneri previsti dall’art. 15 TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **bonifico bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l’acquisto di **medicinali / dispositivi medici**, nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

L'eccezione non riguarda le spese sanitarie ricevute presso strutture non convenzionate (liberi professionisti ecc.).

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690

E' stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili** strumentali **posseduti al 31.10.2019**;
- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

Sono state introdotte numerose modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti che possono applicarlo nel 2020.

In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario**.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (dal 2020 pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 era fissato in € 5.000).

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di s.r.l., nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Dal 2020 è nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti l'importo di € 30.000**.

I dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite, dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

Questa limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; resta, tuttavia, applicabile la norma con la quale si prevede che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

Viene espressamente prevista, infine, la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 693 e 694

È prevista nuovamente la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, fissata ora nell'**11%** per tutte le rivalutazioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE – comma 695

E' aumentata **dal 20% al 26%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva per le plusvalenze** ex art. 67 del TUIR realizzate a seguito di **cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati (posseduti per meno di 5 anni)** da parte di **soggetti che non svolgono attività di impresa**.

Questa imposta, che sostituisce l'ordinaria applicazione dell'IRPEF, viene applicata su richiesta del contribuente e deve essere **versata a cura del notaio**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 696 a 703

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni**, con riconoscimento anche ai fini fiscali,

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta, con possibilità di **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

IVIE / IVAFE – comma 710 e 711

A decorrere dal 2020 sono tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE per gli **immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero**, oltre alle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi), anche:

- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

UNIFICAZIONE IMU – TASI – commi da 738 a 783

È prevista, **a decorrere dal 2020**, la **soppressione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**, ad eccezione della **Tassa sui rifiuti (TARI)**.

In altre parole, quindi, a parte la TARI, le **"vecchie" IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina **ricalca, sostanzialmente, quella previgente**.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI – commi da 784 a 815

È prevista, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **riportare anche l'indicazione:**

- **dell'intimazione ad adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso **costituisce titolo esecutivo**;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti **acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso** (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

Dopo l'esecutività dell'atto, per il **recupero di importi fino a € 10.000** l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare **anche annualità pregresse**. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli **atti emessi dall'1.1.2020** "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).

Dilazione delle somme dovute

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

Somme dovute	Rateizzazione
Fino a € 100	---
Da € 100,01 a € 500	Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000	Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di **comprovato peggioramento** della situazione del debitore, l'Ente può concedere *“una sola volta”* la **proroga della dilazione per un ulteriore periodo** e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

Decadenza dalla rateizzazione

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

Nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto Mille proroghe” è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. “Bonus verde”, ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe). La cedolare secca sulle locazioni commerciali resta applicabile sulle locazioni stipulate nel 2019 e manterrà la sua validità per tutte le annualità di durata del contratto.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.